

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n°31 – 2022

Poggio a Caiano, novembre 2022

REGIME FORFETTARIO E FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Dal 1° luglio 2022 anche i soggetti **forfettari**, che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, **ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro**, sono stati **inclusi nel perimetro della fatturazione elettronica.**

L'**articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022** ha infatti soppresso il preesistente esonero previsto dall'**articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.**

Per i **restanti soggetti** – con ricavi o compensi **pari o inferiori alla soglia di 25.000 euro** – l'obbligo di fatturazione elettronica **decorre a partire dal 1° gennaio 2024.** Trattandosi di una novità introdotta in corso d'anno che impatta su soggetti di ridotte dimensioni, l'**articolo 18, comma 3, D.L. 36/2022** ha previsto un **periodo transitorio di esonero da sanzioni**, al fine di agevolare gli operatori nel passaggio da fattura analogica ad elettronica.

Nello specifico, **per il terzo trimestre 2022 non trovano applicazione le sanzioni** di cui all'**articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997**, se la fattura elettronica è stata emessa **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Così, ad esempio, le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) **effettuate nel mese di settembre** potevano essere fatturate (trasmettendo il file XML della e-fattura allo Sdl) **entro il 31 ottobre 2022**, senza incorrere nella tardiva fatturazione.

Dal mese di ottobre, invece, trovano applicazione **i termini ordinari di emissione delle fatture elettroniche**, di seguito riepilogati.

Ai sensi dell'**articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972** la **fattura immediata** va emessa (trasmessa allo Sdl) **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.**

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione **risulti da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare **nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.**

Ai sensi dell'**articolo 6 D.P.R. 633/1972**, le **prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo** mentre le **cessioni di beni** si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili, oppure **nel momento della consegna o spedizione** se riguardano **beni mobili.**



I contribuenti in regime forfettario **non addebitano l'Iva in rivalsa** né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. **Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.**

Esemplificando, un professionista in regime forfettario che ha **incassato una prestazione di servizi in data 31 ottobre**, emette una **fattura immediata entro il 12 novembre**, con riferimento al mese di ottobre. In altri termini, **entro il 12 novembre il forfettario trasmette un file XML** al Sistema di Interscambio, riportando nel campo "Data" il **31 ottobre**, oltre che la **Natura operazione N2.2** ed il **Tipo documento TD01**.

Diverso è il caso delle **cessioni di beni scortate da regolare DDT**: si pensi all'ipotesi di **una o più consegne effettuate nel mese di novembre** nei confronti del **medesimo cessionario italiano** per cui il cedente può scegliere di avvalersi della **fatturazione differita**, emettendo **un'unica fattura in formato elettronico**, trasmettendo un file XML allo Sdl **entro il 15 dicembre**, con riferimento alle consegne di novembre. All'interno del file XML il campo "Data" potrà essere compilato con una data di novembre (ad es. **ultimo ddt** emesso oppure **data fine mese**), mentre i campi **Natura operazione** e **Tipo documento** andranno compilati, rispettivamente, con i **codici N2.2** e **TD24**.

L'**emissione/trasmisione del file fattura oltre i termini** sopra richiamati comporta l'applicazione delle **ordinarie sanzioni** previste dal nostro ordinamento; resta ferma la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Il cedente o prestatore che **viola gli obblighi inerenti alla documentazione** e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, **non soggette a imposta sul valore aggiunto** o soggette all'inversione contabile di cui agli [articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#), è punito con sanzione amministrativa compresa tra il **cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati** o non registrati (con un minimo di 500 euro). Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la **sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro** ([articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#)).

Si segnala, da ultimo, che le **fatture dei forfettari sono soggette all'imposta di bollo**, quando la somma documentata è **superiore a 77,47 euro** ([articolo 13, comma 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/1972](#)).

Con riguardo all'individuazione dei **soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo**, l'[articolo 22 D.P.R. 642/1972](#) stabilisce la **solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente**.

Tuttavia, nella pratica, con l'applicazione dell'**imposta di bollo virtuale** (barrando la relativa casella all'interno del file XML) è **sempre il cedente tenuto ad assolvere l'imposta** e, in caso di mancanze, la procedura di controllo dell'Agenzia delle entrate notifica allo stesso l'eventualmente mancato assolvimento/conteggio del bollo in fattura.

Come chiarito nella [risposta 67/E/2020](#), infatti, **l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture** (o sulle ricevute) è a **carico del soggetto che consegna o spedisce il documento**, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione.

Nonostante l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo sia, in via principale, a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe scegliere di **riaddebitare la stessa al proprio committente**.

Secondo l'Agenzia delle entrate – [risposta 428/2022](#) – il **riaddebito al cliente dell'imposta di bollo assume la natura di ricavo o compenso** e **concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva**.

In ottica di tracciato XML, tale conclusione comporta l'utilizzo della **Natura operazione N2.2** in luogo della Natura N1, utilizzata abitualmente per tale tipologia di riaddebito.

Cordialità.

Silvano Nieri

